

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3871/07
di Giuseppe Castiglione (PPE-DE)
alla Commissione

Oggetto: Tutela del sale marino raccolto a mano

Il sale marino raccolto a mano, che si differenzia dal sal gemma per la sua composizione e, di conseguenza, per gli oligoelementi in esso presenti, è un prodotto alimentare che, pur avendo caratteri di omogeneità, differisce, quanto alle sue proprietà, in funzione del luogo di origine e del metodo di produzione, creando una connessione tra il luogo di provenienza e le sue qualità organolettiche intrinseche. Questo particolare legame tra un prodotto agricolo o alimentare e il suo luogo di produzione è protetto e tutelato dall'ordinamento comunitario mediante il regolamento (CE) n. 510/2006¹, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Secondo l'art. 1, par. 1 del regolamento (CE) n. 510/2006, le norme ivi stabilite disciplinano la protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli elencati nell'allegato I del Trattato, e dei prodotti alimentari elencati nell'allegato I, nonché dei prodotti agricoli elencati nell'allegato II dello stesso regolamento.

Come risulta anche dalla lettera del regolamento, in cui il riferimento è sempre a "prodotti agricoli o alimentari", sono dunque tutelabili due distinte categorie di prodotti: i prodotti agricoli e i prodotti alimentari. E ciò a prescindere dall'esistenza di una relazione di accessorietà o derivazione dei prodotti alimentari dai prodotti agricoli. Del resto, le acque minerali naturali e le acque di sorgente sono state incluse per più di 10 anni nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2081/92², oggi sostituito dal regolamento (CE) n. 510/2006, e sono state oggetto di registrazione a livello comunitario. La loro eliminazione è stata motivata esclusivamente da ragioni di opportunità e non di natura giuridica (cfr. considerando regolamento (CE) n. 692/2003³). Di conseguenza, deve ritenersi che anche il sale marino raccolto a mano può costituire oggetto della specifica tutela accordata dal regolamento (CE) n. 510/2006, in quanto: a) prodotto alimentare; b) che presenta caratteristiche organolettiche che lo differenziano in funzione del luogo e del metodo di produzione.

Alla luce di tali considerazioni, non ritiene la Commissione che tale prodotto alimentare dovrebbe poter costituire oggetto di denominazione di origine o indicazione geografica e rientrare nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 510/2006? A fronte della richiesta in tal senso presentata dai produttori europei di sale marino raccolto a mano, considerato che l'art. 1, par. 1, comma 3, del regolamento (CE) n. 510/2006 consente di modificare gli allegati I e II del regolamento (art. 15, par. 2), quando intende la Commissione presentare al Comitato permanente per le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine protette la proposta di modifica volta a consentire l'inserimento del sale marino raccolto a mano nell'allegato I del predetto regolamento?

¹ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

² GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.

³ GU L 99 del 17.4.2003, pag. 1.